

DELIBERA N. 350 /20/CONS
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECUNEO S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELESTUDIO”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 20, COMMA 5 DELLA LEGGE N.
223/90
(CONTESTAZIONE N. 10/2020 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PIEMONTE - PROC. 19/20/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”) e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione del 28 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, con nota prot. 1040-A0305A del 17 gennaio 2020 ha richiesto alla società Telecuneo S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telestudio la registrazione integrale di tutta la programmazione andata in onda dalle ore 00.00 del 24 novembre 2019 alle ore 24.00 del 01 dicembre 2019, completa di gruppo data e ora, documentazione mai pervenuta al predetto Organismo regionale.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha accertato, in data 27 febbraio 2020, la violazione dell'art. 20, comma 5, l. 223/90 da parte della predetta società.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata, in data 27 febbraio 2020, e notificata, in pari data, alla società Telecuneo S.r.l. la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90.

2. Deduzioni della società

La parte, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio con appositi scritti difensivi in data 20 marzo 2020, ha eccepito che *“per un temporaneo malfunzionamento della pec”* la richiesta delle registrazioni sopra menzionata non è mai pervenuta alla società Telecuneo S.r.l. e, al contempo, ha manifestato *“la propria disponibilità a produrre copia delle registrazioni dei programmi oggetto del provvedimento di contestazione [...]”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con deliberazione n. 20 del 18 maggio 2020, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Telecuneo S.r.l. .

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, infatti, ha sostenuto di aver regolarmente inviato a mezzo posta elettronica certificata alla società Telecuneo S.r.l. la richiesta di disporre delle registrazioni della programmazione televisiva in esame, come

attestato da apposita ricevuta di consegna, ritenendo, pertanto, “*prive di pregio le osservazioni avanzate dalla società [...]*”

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a “*un temporaneo malfunzionamento della pec*”, causa della mancata consegna al Comitato regionale per le comunicazioni delle registrazioni dei programmi televisivi richieste, si fa presente che la stessa non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto dalla documentazione versata in atti non solo risulta rinvenibile la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica del trasgressore della richiesta di trasmettere all’Organismo regionale le registrazioni dei programmi televisivi, ma, al contempo, anche in corso di procedimento sanzionatorio, le registrazioni richieste, di fatto, non sono state consegnate dalla società Telecuneo S.r.l. al Comitato regionale per le comunicazioni.

Per mero tuziorismo, si rileva che il Comitato regionale per le comunicazioni ha contestato, in data 21 febbraio 2020 e, poi, notificato, in data 24 febbraio 2020, sempre alla società Telecuneo S.r.l. l’avvenuta trasmissione, nel periodo temporale intercorso tra il 24 novembre e il 30 novembre 2019, sul servizio di media audiovisivo Telestudio di una comunicazione commerciale audiovisiva in violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, ma solo a seguito della visione e dell’ascolto del contenuto delle registrazioni messe a disposizione da parte della “*Società CEDAT all’uopo incaricata*” e non da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo Telestudio.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, comma 5, l. 223/90, “*i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, considerato che la violazione per mancata conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi sul servizio di media audiovisivo Telestudio

risulta essersi protratta per n. otto giornate di programmazione televisiva nell'arco temporale di tre mesi rispetto ai quali è previsto l'obbligo di conservazione della predetta registrazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2015 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Telecuneo S.r.l. e, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00);

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Telecuneo S.r.l. – cod. fisc. 00608220042 - con sede in Torino (TO), via Rocca De' Baldi 18, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telestudio" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art.20, comma 5, l.223/90, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 350/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 350/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone